



18 12637052

22 MAR. 2010

PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'AREA DEL COMPARTO

PROTOCOLLO D'INTESA DI DATA 15 MARZO 2010

Oggetto:

chiusura del Presidio ospedaliero S. Giovanni di Mezzolombardo: modalità di gestione e criteri incentivanti del personale non dirigente coinvolto.

Facendo seguito all'ordinanza di emergenza a firma del Presidente della Giunta provinciale di Trento dd. 26 gennaio 2010 ed agli incontri sindacali a carattere informativo di data 27 gennaio con tutte le Parti sindacali delle diverse aree contrattuali del comparto sanità e successivamente di data 24 febbraio, 2 e 5 marzo 2010, con le sole Parti sindacali dell'area non dirigenziale, l'Azienda ritiene necessario sottoscrivere uno specifico Protocollo di Intesa con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'area del personale non dirigente e con la relativa Rappresentanza sindacale unitaria al fine di stabilire i criteri di gestione dell'emergenza concernente la chiusura del Presidio ospedaliero San Giovanni di Mezzolombardo e di compensazione, a carattere anche economico, del personale nella stessa coinvolto e trasferito ad altre sedi aziendali per disattivazione o riorganizzazione dei relativi servizi sanitari e tecnico-amministrativi.

I servizi che per effetto dell'ordinanza di sgombero del P.O. di Mezzolombardo sono stati completamente disattivati e trasferiti presso altre strutture aziendali hanno l'esigenza di mantenere presso la nuova sede di erogazione delle attività il personale già in servizio presso i medesimi del P.O. di Mezzolombardo. Nel verbale dell'incontro della presente seduta sindacale sono elencati i servizi ed il numero di dipendenti (con relativa qualifica e tipologia di rapporto di impiego) coinvolti nell'operazione di trasferimento.

Art. 1

Mobilità d'urgenza: rimborso chilometrico

Al personale dei Servizi/Unità operative interessato dalla situazione di emergenza determinatasi a seguito dell'immediata ed imprevedibile chiusura della struttura verranno riconosciuti, per la durata di 60 giorni (dal 27 gennaio 2010 al 27 marzo compreso), i seguenti benefici economici:

- a. rimborso chilometrico che terrà conto della minore distanza intercorrente tra la sede di servizio originaria di Mezzolombardo o, se più breve, il domicilio del dipendente e la nuova struttura di assegnazione.

Esempi:

- dipendente residente a Denno assegnato a Trento: si calcola la distanza tra Mezzolombardo e Trento.



1



- dipendente residente/domiciliato a Lavis ed assegnato a Trento: nessun rimborso chilometrico in quanto il percorso Lavis – Trento è inferiore al percorso Lavis – Mezzolombardo;
- dipendente residente/domiciliato a Denno assegnato a Cles: si calcola la distanza tra Denno e Cles (11,6 km) e tra Denno e Mezzolombardo (10 km) e pertanto si liquida la differenza positiva pari a 1,6 km;
- dipendente residente/domiciliato a Terres ed assegnato a Cles: nessun rimborso chilometrico in quanto il percorso Terres/Cles (5,7 km) è inferiore al percorso Terres/Mezzolombardo (16,3 km).

- b. riconoscimento del tempo di percorrenza come orario di lavoro, che sarà quantificato moltiplicando il numero di chilometri giornalieri individuati in base a quanto previsto al precedente punto a)- per il coefficiente 1,5 (= un minuto e trenta secondi al chilometro). L'orario relativo al tempo viaggio potrà essere oggetto di recupero o, eventualmente, di pagamento al di fuori del budget per lavoro straordinario già assegnato alla struttura di appartenenza del dipendente, quindi a carico del bilancio aziendale;
- c. a tutto il personale, sanitario e non, ad eccezione di quello collocato in aspettativa a vario titolo nel corso dell'esercizio 2010, coinvolto dalla chiusura del P.O. di Mezzolombardo, durante il periodo oggetto di mobilità d'urgenza presso altre sedi aziendali, verrà liquidata, limitatamente all'esercizio 2010, una quota incentivante individuale pari ad euro 1.250,00, ripartita in nr. 3 (tre) rate.

Gli eventuali benefici economici degli esercizi successivi di cui al presente articolo – lett. c) - vengono meno nel caso in cui il personale interessato dalla situazione di emergenza sia stato assegnato, sin dalla data di chiusura del presidio ospedaliero o in data successiva, alla sede di servizio volontariamente richiesta.

Art. 2

Mobilità interna: criteri di gestione

Il personale assegnato ai servizi che, per effetto della chiusura del P.O. di Mezzolombardo, trasferiscono la propria attività presso altre sedi aziendali, ha titolo di precedenza nelle graduatorie di mobilità interna verso le sedi aziendali per le quali lo stesso abbia eventualmente presentato domanda (le domande verranno inserite nelle graduatorie di mobilità del 5 marzo 2010, anche se presentate in data successiva, ma non oltre un mese dalla sottoscrizione del presente Protocollo); il dipendente non ha peraltro diritto di opzione rispetto al Servizio/Unità Operativa di nuova assegnazione.

La mobilità verrà attivata in base alle esigenze della struttura presso la quale il personale ha chiesto di essere assegnato, tenuto conto della disponibilità di posti in dotazione organica, secondo le modalità previste per la mobilità interna. Fino ad esaurimento dei dipendenti inseriti in graduatoria ed aventi diritto di precedenza in base al primo comma del presente articolo non verrà applicato, per le sedi da loro richieste, l'art. 34, comma due, del Contratto decentrato aziendale 5 luglio 2001 che prevede, per la copertura dei posti, il ricorso per il 50% alla graduatoria mobilità volontaria e per l'altro 50% alla graduatoria concorsuale.



[Handwritten signature] 2

[Handwritten signature]



Con specifico riferimento alle aree di seguito elencate, l'Azienda si impegna a garantire inoltre quanto segue:

- a. zona Rotaliana, Paganella e Lavis: i posti che si renderanno vacanti nell'ambito di tale zona verranno coperti con il personale trasferito dal P.O. di Mezzolombardo utilizzando una specifica graduatoria formata sulla base dei criteri della mobilità ordinaria fra tutto il personale trasferito, al quale verrà richiesto da parte dell'Azienda l'interesse ad esservi inserito (qualora non abbiano già presentato domanda di mobilità verso questa zona).
- b. Distretto Valli di Non e Sole e P.O. Valli del Noce: garanzia di attivazione della mobilità, con i criteri di precedenza di cui al primo comma, anche per la sostituzione di personale assente (es.: aspettative a vario titolo); il diritto a permanere è garantito in relazione al mantenimento del numero delle assenze.

Il diritto di precedenza sarà garantito una sola volta; la perdita del diritto di precedenza avverrà anche in caso di rinuncia alla proposta di mobilità verso la sede richiesta.

Art. 3

Mobilità del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale

Il personale che beneficia del trasferimento in base a quanto previsto dal precedente articolo 2, qualora abbia un rapporto di lavoro a tempo parziale, può mantenere tale tipologia di rapporto di lavoro negoziando con la struttura di destinazione l'articolazione oraria. La quota di part time verrà conteggiata nell'ambito della percentuale prevista dall'art. 4 dell'ipotesi di accordo decentrato aziendale di data 2 ottobre 2009 (8% - ulteriori quote di part time temporaneo).


Qualora il personale ricollocato per effetto del trasferimento delle attività dal P.O. di Mezzolombardo sia interessato a beneficiare dell'istituto del part time, potrà richiederlo nell'ambito della percentuale prevista dall'articolo 4 "ulteriori quote di part time temporaneo" dell'Accordo decentrato aziendale dd. 9 ottobre 2009. La domanda verrà valutata dalla Commissione che la accoglierà, sentita la struttura di appartenenza del dipendente, nei tempi consentiti in base alle esigenze di servizio e qualora il dipendente non abbia beneficiato della mobilità prevista dall'articolo 2 del presente articolo.

Art. 4

Situazioni di tutela particolare

L'Azienda si impegna ad esaminare e trovare, ~~ove possibile~~, una soluzione alle situazioni relative a dipendenti che si trovano in condizioni di disagio normativamente riconosciute e delle ulteriori circoscritte situazioni che sono state poste all'attenzione dell'Azienda nell'immediato della chiusura del P.O. di Mezzolombardo.

(entro la data di data del presente accordo per le situazioni EX LEX 104/92)

(OVE POSSIBILE) 

Art. 5

Copertura finanziaria

L'onere finanziario derivante dal presente verbale di confronto - pari a circa euro 250.000,00 (oneri riflessi compresi) - è posto a carico del bilancio aziendale esercizio 2010.



  3





Art. 6
Norma finale

Il personale che prestava servizio presso il P.O. di Mezzolombardo al momento della sua chiusura **verrà** ricollocato presso detta sede di servizio in caso di riapertura dei servizi o attività con diritto di precedenza assoluta rispetto ad eventuali altre richieste di assegnazione, anche in caso di intervenuto trasferimento per mobilità volontaria, dando la precedenza a chi non ha già goduto della mobilità volontaria.

Tale ricollocazione, avuto riguardo alle specifiche competenze del personale interessato rispetto alle attività di futura attivazione presso il P.O. di Mezzolombardo, sarà oggetto di confronto con le Parti sindacali.

Le Parti convengono inoltre di ritrovarsi entro la fine del presente esercizio al fine di:

1. monitorare le ricadute sul piano organizzativo e del personale conseguenti all'attuazione di quanto nello stesso convenuto;
2. stabilire l'eventuale quota incentivante per l'esercizio 2011 [cfr. art. 1, lett. c)], tenuto anche conto delle risorse disponibili nel relativo bilancio di esercizio.


Il presente Accordo rimane in vigore sino al ricollocamento presso le strutture aziendali dell'area di Mezzolombardo di tutto il personale interessato, fatte ovviamente salve le conferme volontariamente espresse dallo stesso personale per la definitiva assegnazione in altre sedi aziendali.

Il presente Accordo resterà in vigore anche a seguito di eventuali future modifiche inerenti l'istituto della mobilità.

Trento, li 15 marzo 2010

Letto, firmato e sottoscritto:

Il Direttore Generale reggente
(dott. Franco Debiasi)



le Organizzazioni sindacali


C.G.I.L. F.P. Sanità

C.I.S.L. - F.P.S.

Fe.N.A.L.T.

NURSING-UP

U.I.L.-F.P.L. Sanità



Il Coordinatore della Rappresentanza sindacale unitaria:

dott. Ivan Corelli





Fe.N.A.L.T.

Nuova Federazione Autonoma Lavoratori del Trentino
aderente alla Confederazione U.S.A.E (Unione Sindacati Autonomi Europei)



NOTA A VERBALE

La Fenalt non condivide pienamente l'applicazione del comma c dell'art. 1, in quanto ritiene che la quota incentivante che spetta al personale coinvolto nella chiusura del P.O. di Mezzolombardo, dovrebbe essere graduata, almeno in parte in modo che venga riconosciuto l'effettivo disagio individuale e quindi non in maniera forfettaria uguale per tutti.

In merito all'art. 4, situazioni di tutela particolare, si auspica una soluzione immediata ai casi che si trovano in particolari situazioni di disagio che sono stati posti all'attenzione dell'Azienda Sanitaria nell'immediata chiusura del P.O. di Mezzolombardo.

FENALT